

R. G. N. 203/2021 V.G.



TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice, dott. Andrea Carena,

Letto il piano di liquidazione ex art. 14ter legge 3 del 2012 proposto da Bello Debora; ritenuto che il piano soddisfa i requisiti di cui all'art.14ter legge 3/2012 e che la documentazione, a seguito delle integrazioni effettuate, risulta completa.

Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda, anche alla luce delle integrazioni richieste e fornite, appare munita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3.

E' stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (Dott. Amedeo Liguori) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La relazione dell'OCC può dirsi completa ed esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies.

Non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c .2 lett. A e B.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

Ritenuto che debba altresì disporsi che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta, delle considerazioni svolte dalla ricorrente e delle osservazioni formulate al riguardo dall'OCC, debbano essere esclusi



dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2021, i redditi percepiti dalla ricorrente fino alla concorrenza della somma mensile di euro 960,00,00, necessaria per il suo sostentamento.

Al riguardo, si osserva, infatti, come la procedura di liquidazione del patrimonio deve avere ad oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 14 ter l. 3/2012 n. 1, tutti i beni del sovraindebitato e come, ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012 c. 6: “Non sono compresi nella liquidazione: ... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”.

Spetta quindi al giudice, ai sensi del successivo art. 14 quinquies c.2 let. f), fissare, con il decreto di apertura della liquidazione, “i limiti di cui all'articolo 14-ter”, mentre, nella proposta di liquidazione del patrimonio, il debitore può (e deve) unicamente offrire gli elementi necessari ai fini dell'accertamento dei costi di mantenimento suo e della sua famiglia, essendo poi rimesso al giudice di indicare la porzione di reddito esclusa dalla liquidazione.

Ciò premesso, ed esaminata la documentazione in atti, deve quindi ritenersi che i costi necessari per il sostentamento della ricorrente ammontino ad euro 960,00 mensili, e ciò in considerazione del fatto che il canone di locazione dell'immobile di residenza grava, per contratto, oltre che su quest'ultima, anche sulla madre Andreotti Elide, che vi abita, e la quale, peraltro, risulta essere titolare di un reddito da pensione di oltre 1.300,00 euro netti al mese, e quindi capace di contribuire a tale voce di spesa.

Per quanto riguarda i costi delle utenze (telefono, luce e gas), esse risultano documentate (come rilevato dall'occ nella relazione integrativa) in euro 70,00 mensili, e quindi entro tali limiti devono ritenersi giustificate. Infine, non sono state documentate spese straordinarie, peraltro indicate del tutto genericamente, e, pertanto, le stesse vanno escluse tra i costi necessari al mantenimento.

Per il resto, devono invece ritenersi giustificati i costi indicati nel ricorso.

Ritenuto, infine, che possa essere esclusa dalla liquidazione l'autovettura Hyundai tg. DM830fh, necessaria alla debitrice per recarsi al lavoro, e peraltro di scarsissimo valore commerciale (trattasi di automobile immatricolata nell'anno 1998, come risulta dal libretto di circolazione in atti), mentre dovrà essere inclusa nella liquidazione l'autovettura Ford Targata DW338VM;

considerato che ogni determinazione in merito ai costi della procedura, così come indicativamente stimati dal ricorrente nella proposta di piano di liquidazione, verrà assunta nei limiti e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dagli artt. 14 septies, 14 octies e 15 L. 3/2012;



PQM

Visto l'art. 14quinquies legge 27.1.2012 n. 3,

- a) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- b) nomina liquidatore il dott. Amedeo Liguori;
- c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- d) stabilisce, in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 1. n. 3/2021, di lasciare nella disponibilità del ricorrente i redditi percepiti fino alla concorrenza della somma mensile (per 12 mesi all'anno) di euro 960,00, procedendo, quindi, per tutta la durata del piano a liquidare ogni reddito percepito in eccesso, invitando periodicamente il ricorrente a comunicare ogni reddito o incremento patrimoniale percepito;
- e) esclude dalla liquidazione l'autovettura Hyundai tg. DM830fh,
- f) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Asti a cura della cancelleria;
- g) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- h) fissa il termine del 15.7.2022 per la redazione dell'inventario;
- i) ordina il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione in favore del liquidatore;
- i) dispone che il liquidatore depositi, con cadenza semestrale, una relazione di aggiornamento.

Asti, 16.6.2022

Il Giudice

Dott. Andrea Carena

